



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 22/03/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 09/03/2017
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 11/04/2024

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI E RAPPORTI COL CONTRIBUENTE

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 10 - Ravvedimento
- Art. 11 - Attività di controllo
- Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 13 - Rapporti col contribuente, tutela dell'affidamento e della buona fede
- Art. 14 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica
- Art. 15 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Art. 17 - Contraddittorio preventivo
- Art. 18 - Avviso di accertamento esecutivo e motivazione degli atti
- Art. 19 - Notificazione degli atti

Capo IV – CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 22 - Autotutela obbligatoria
- Art. 23 - Autotutela facoltativa
- Art. 24 - Interpello

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 25 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 26 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Art. 27 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
- Art. 28 - Accertamento con adesione a iniziativa dell'ufficio
- Art. 29 - Accertamento con adesione a iniziativa del contribuente
- Art. 30 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 31 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 32 - Perfezionamento della definizione

Art. 33 - Effetti della definizione
Art. 34 - Riduzione della sanzione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 35 - Riscossione
Art. 36 - Sospensione e dilazione del versamento
Art. 37 - Rimborsi
Art. 38 - Accertamento di crediti di modesta entità
Art. 39 - Versamento minimo
Art. 40 - Interessi

Titolo IV - SANZIONI

Art. 41 - Criteri di determinazione della sanzione

Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria;
 - h) per “Funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo.

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo “**Statuto del contribuente**”².
3. Le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 50 L. 27/12/1997, n. 449

² Legge 27/07/2000 n. 212

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
6. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, ovvero al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, PEC o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁵.
4. L'erogazione di contributi e benefici economici a soggetti privati, associazioni, persone giuridiche è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di posizioni pendenti in ambito di tributi locali in capo ai beneficiari. Si potrà procedere pertanto alla liquidazione delle somme spettanti solo dopo la regolarizzazione delle posizioni pendenti che potrà avvenire anche mediante compensazione

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

⁵ Art. 6, c. 4, L. n. 212/2000

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione

1. Fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente, la gestione dei tributi³ è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi⁴ si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente. Il soggetto prescelto sarà tenuto all'osservanza della Legge 27/07/2000 n. 212 recante "Disposizione in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede o per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto viene altresì individuato il soggetto che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del funzionario responsabile del tributo, svolge le medesime funzioni in qualità di sostituto.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 20 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.

³ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁴ Art. 53 D.Lgs. 446/97

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Settore cui appartiene l'Ufficio tributi.

Capo II - DENUNCE, VERSAMENTI, CONTROLLI E RAPPORTI COL CONTRIBUENTE

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 9 - Tutela dell'integrità patrimoniale⁵

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È

⁵ Art. 8, commi 1 e 2, L. n. 212/2000 e Art 1 comma 167, L. n. 296/2006.

fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Art. 10 - Ravvedimento

1. Il contribuente in caso di tardivo o insufficiente versamento dell'entrata può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo l'istituto del ravvedimento operoso⁶
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso è ammessa sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La notifica dello schema di atto previsto per il contraddittorio disciplinato nei successivi articoli preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 - Attività di controllo

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13, nonché i principi stabiliti dalla Legge 212/2000.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione e al recupero delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente,

⁶ Art. 13 D.lgs. n. 472 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio che si occupa delle Entrate;

6. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante riguardante il trattamento accessorio di cui al precedente comma sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale e condiviso con la delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni sindacali.

Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco ed il Segretario Generale, per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

Art. 13 - Rapporti col contribuente, tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della reciproca collaborazione, trasparenza e della buona fede.
2. Gli uffici comunali competenti si impegnano a garantire ai contribuenti un servizio informativo puntuale e tempestivo attraverso sportelli di front office e il sito istituzionale, per fornire al contribuente una completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria nonché aggiornamenti in tempo reale.
3. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, per interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
5. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici ove attivati, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
6. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

7. In base alle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, nei rapporti con il contribuente il Comune non può chiedere la presentazione di documenti qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione precedente o di altra Pubblica Amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Tuttavia qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'Amministrazione può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine che tenga conto della durata complessiva della procedura e degli atti da porre in essere che incidano sulla posizione del contribuente medesimo.
8. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi. L'amministrazione comunale ha il divieto di divulgare i dati e le informazioni acquisite salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
10. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 14 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

Art. 15 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non

limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta e per ciascun tributo, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. Il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti.
2. Nel rispetto dei termini normativi⁷ l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale⁸.

Art. 17 - Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo⁹.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti

⁷ Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212,

⁸ Similmente a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973

⁹ Art. 6-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, ed in particolare per i seguenti atti:
- a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, effettuati utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune¹⁰, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti;
 - e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - g) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento, nonché i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - i) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - j) il rigetto espresso o tacito delle istanze di autotutela obbligatoria e/o facoltativa;
 - k) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - l) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - m) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - n) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - o) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

¹⁰ quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'Anagrafe tributaria – Punto Fisco

- p) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, basato su dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, dai quali la determinazione del tributo o le violazioni conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 5. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 6. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva, fermo restando che in tal caso non si producono gli effetti di proroga dei termini decadenziali di cui al successivo comma 9. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta l'annullabilità dell'atto.
 7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente uno schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente. È altresì facoltà del contribuente chiedere di essere convocato. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) il periodo o i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - g) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
 8. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui al comma 7, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 9. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione disciplinato al Capo V del presente regolamento.
 10. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle

normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

12. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Se la scadenza del termine di cui al comma 7 è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio¹¹.
13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
14. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso¹².

Art. 18 - Avviso di accertamento esecutivo e motivazione degli atti

1. Il procedimento di accertamento tributario è disciplinato dall'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, integrato dal principio del contraddittorio di cui sopra. L'avviso di accertamento esecutivo è disciplinato dall'art. 1, commi dal 792 al 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati, a pena di annullabilità, in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto; il nominativo del responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; il termine entro cui effettuare il relativo pagamento; l'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo, nonché l'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore,

¹¹ Art. 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212

¹² ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

6. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
7. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
8. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
9. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
10. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente all'abrogazione.
11. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati ai sensi dell'art. 1 comma 803 della Legge 160/2019.
12. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, è svolta dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 19 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020.
2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di messo notificatore¹³ nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e degli atti delle procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Dirigente ovvero il Responsabile dell'Area/Settore competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 269/2006.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

¹³ Art. 1 comma 158 Legge 269/2006.

Capo IV – CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

Art. 20 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. È compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 21 - Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili¹⁴ per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
4. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli¹⁵ se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

¹⁴ Art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

¹⁵ Art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212,

Art. 22 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Il contribuente può impugnare¹⁶ avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o parziale, motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-*bis*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

4. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
6. Il contribuente può proporre ricorso¹⁷ alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo

Art. 24 - Interpello¹⁸

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta fornita, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *g-ter*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

¹⁸ Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212 e D.Lgs 24 settembre 2015 n. 156

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 26 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico e tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 27 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. su iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 28 - Accertamento con adesione a iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 29 - Accertamento con adesione a iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 30 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 29 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno comunicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo eventuali e motivate richieste di differimento della data di comparizione avanzate entro tale data.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 31 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 32 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 36 del presente regolamento comunale; in caso di mancato pagamento delle rate secondo le modalità previste dal presente regolamento, il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 33 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 34 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 35 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 36 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovata temporanea e obiettiva difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi. La concessione delle rate mensili, fino ad un massimo di 72, deve tenere in considerazione le esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini di decadenza e prescrizionali previsti dalle leggi.
3. Il numero di rate concesse è dipendente dall'entità della somma complessiva da versare, secondo il seguente schema orientativo:

- a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e. oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. La scadenza delle rate è disposta entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
 5. Sulle rate maturano interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali, calcolati a partire dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento fino alle scadenze concordate a seguito della dilazione.
 6. Per importi superiori a euro 30.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
 7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 37 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro i termini di legge, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
4. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 38 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare e della sanzione nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 10,00.
2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo di eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo.

Art. 39 - Versamento minimo

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di tributo annuo o giornaliero.¹⁶

Art. 40 - Interessi

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia¹⁷, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi d'imposta, gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti nella misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.

TITOLO IV - SANZIONI

Art. 41 - Criteri di determinazione della sanzione

Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.¹⁸

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
 3. Le disposizioni del presente regolamento modificato entrano in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
-

¹⁶ L. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 168

¹⁷ Art. 13 L. 133 del 13/5/1999

¹⁸ Art. 7 D.lgs 472/97